



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

**Dipartimento Amministrativo per la Sanità
Area Servizio di Prevenzione e Protezione**

**GUIDA PRATICA PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.U.V.R.I.)**

Realizzato da:

**Arch. Valentina MEGNA
Lucia Maria Stella VURRO**

Indice

CHE COSA È IL D.U.V.R.I?.....	3
INDICAZIONI E NORME SULL'APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.	4
VADEMECUM ESPLICATIVO:.....	7
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI.....	8
INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE DA FORNIRE PER LA REDAZIONE DEI D.U.V.R.I.....	9
A CHI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE.....	10

CHE COSA È IL D.U.V.R.I.?

Il datore di lavoro committente che affida attività lavorative a ditte esterne, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) per attuare le relative misure di prevenzione e protezione garantendo così la sicurezza dei lavoratori.

Si dovrà quindi elaborare il DUVRI valutando tutti i rischi (sia i propri che quelli dell'azienda appaltatrice) che potrebbero dare interferenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Rilevata l'interferenza quale fonte di pericolo per i lavoratori, il committente dovrà elaborare il DUVRI costituito da una parte descrittiva, da una teorica e da una parte di tipo "tecnico" che entra nel merito delle lavorazioni e dei dati concreti delle organizzazioni in esse coinvolte.

Il documento unico di valutazione dei rischi lavorativi derivanti da interferenze rischiose fra le attività lavorative e le organizzazioni di lavoro che le eseguono, da elaborare e allegare a tutti i contratti d'appalto, d'opera (e, più che probabilmente, anche a quelli di somministrazione di servizi) interni, affidati dal datore di lavoro/committente, dovrà, al fine di eliminarli o ridurli, contenere:

- i dati relativi all'attività dell'azienda committente, nonché delle imprese appaltatrici, compresa l'individuazione delle figure responsabili in materia di sicurezza e prevenzione e protezione;
- la descrizione dell'attività oggetto degli appalti o contratti d'opera presi in considerazione;
- l'individuazione dei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività in appalto o contratto d'opera;
- la metodologia adottata per la valutazione;
- l'individuazione dei pericoli interferenziali e la valutazione dei relativi rischi per la sicurezza e la salute ai quali vengono esposti i lavoratori;
- le misure di prevenzione e di protezione (di cooperazione e coordinamento), nonché l'identificazione dei soggetti, ovvero dei ruoli dell'organizzazione aziendale, obbligati a metterle in atto.

INDICAZIONI E NORME SULL'APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.

Si riporta, qui di seguito, l'**art.26 del D.lgs. 81/08** con il relativo aggiornamento del D.lgs. 106/09 da cui si evincono le novità più importanti riguardanti i casi (comma 3 bis) in cui non si applica il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Per comprendere meglio, quando è necessaria la compilazione di un D.U.V.R.I., si può consultare il **vademecum esplicativo** per punti, illustrato qui di seguito.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento **di lavori, servizi e forniture** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo**:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture** *(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)*. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. **Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;** *(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)*

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. *(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)*

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i **costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso.** Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali**, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

VADEMECUM ESPLICATIVO:

1) Il DUVRI deve essere redatto ogni qualvolta siano in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di imprese operanti all'interno dell'azienda committente, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio.

2) Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza:

- Le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (*);
- I servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro committente;
- I servizi di natura intellettuale, ad esempio: software, direzione lavori, collaudi, ecc.. (anche effettuati presso la stazione appaltante).

3) Il DUVRI NON va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore alla Sicurezza ed accettato dalle imprese. In questo caso l'impresa appaltatrice principale redige il POS come tutte le altre imprese presenti in cantiere, in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già contemplati dal PSC stesso. Questo, in ottemperanza a quanto riportato nell'art. 96, comma 2 del D.lgs. 81/08: "L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 comma 3".

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

(*) ALLEGATO XI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE DA FORNIRE PER LA REDAZIONE DEI D.U.V.R.I.

Si prega di voler cortesemente fornire indicazioni circa:

- 1) la denominazione della struttura interessata (dipartimento di..., centro di ricerca... etc.);
- 2) gli ambienti di lavoro in cui verranno installate le attrezzature in oggetto (stanza n....piano...plesso..., etc.);
- 3) le planimetrie dei luoghi di lavoro con indicazione della posizione delle attrezzature/forniture/servizi (individuazione della attrezzatura/fornitura/servizio sulla planimetria);
- 4) l'importo dei lavori, ammontare dell'appalto;
- 5) numero degli addetti alle lavorazioni/installazioni della ditta esterna;
- 6) la durata dei lavori prevista;
- 7) la tipologia di procedura (cottimo fiduciario, etc.);
- 8) copia capitolato.

A CHI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE

La richiesta per la redazione dei D.U.V.R.I., corredata di documentazione tecnica (planimetrie, capitolati, bandi di gara, descrizione dell'attività, numero dei lavoratori coinvolti e costi), dovrà essere inviata alla cortese attenzione:

Arch. Valentina MEGNA
Dott.ssa Lucia Maria Stella VURRO

Area Servizio Prevenzione e Protezione
Via Celso Ulpiani, 11, Bari
Campus Universitario "Ernesto Quagliariello"

Per informazioni telefonare al 080/5442426 (Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00);

La richiesta dovrà essere inviata, come da circolare del 17/01/2012 (Prot. n. 3307/VII/3), con un anticipo di 15 giorni rispetto alla data prevista di consegna. Ciò per garantire una migliore efficienza produttiva.